

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la propria deliberazione n. 1090, del 12 agosto 2016, con la quale è stato approvato lo schema di *“Convenzione disciplinante le funzioni della stazione unica appaltante (SUA) per la Valle d’Aosta per i contratti di lavori e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”* da stipulare tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL) nella sua qualità di organismo di rappresentanza degli enti locali valdostani;

rilevato che la convenzione è stata sottoscritta in data 20 agosto 2016 e che la sua scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2017, è stata rinnovata con successive deliberazioni;

richiamata la propria deliberazione n. 1407, del 30 dicembre 2020, con la quale la Regione ha approvato il rinnovo dello schema di Convenzione e la nuova scadenza fissata al 31 dicembre 2022;

preso atto che, nelle more della sottoscrizione della suddetta Convenzione da parte del CPEL, le parti hanno ritenuto opportuno aggiornare lo schema di Convenzione medesimo anche a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia;

richiamati a tale proposito:

- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) e ss. mm. ii., che, in particolare all’articolo 1, prevede:
 - al comma 1, la deroga, fino al 30 giugno 2023, agli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - al comma 2, lettera a), la modalità di attuazione mediante *“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- la legge regionale 5 agosto 2021, n. 23 (*Disposizioni collegate al secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni*), che, in particolare all’articolo 5, dispone:
 - al comma 1, *“Limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), fino al 30 giugno 2023, i Comuni valdostani e loro forme associative, in deroga agli obblighi di centralizzazione di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), e alle relative disposizioni attuative, applicano le seguenti disposizioni:*
 - a) *per l’acquisizione di beni e servizi, non standardizzabili e per i quali non sussiste l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l’affidamento diretto, si avvalgono della società INVVA S.p.A., nell’ambito della sua funzione di stazione unica appaltante regionale;*
 - b) *per l’acquisizione di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla*

normativa statale vigente per l'affidamento diretto, si avvalgono della Stazione unica appaltante per la Regione Valle d'Aosta (SUA VdA);

- c) per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto e inferiore a un milione di euro, si avvalgono dell'elenco degli operatori economici costituito presso la SUA VdA al fine della individuazione degli operatori economici da consultare per l'affidamento mediante procedura negoziata. Resta ferma, previo convenzionamento ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014, la facoltà di continuare ad avvalersi della SUA VdA per la gestione della procedura di gara e di avvalersi del predetto elenco degli operatori economici per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto a condizione che si proceda mediante affidamento diretto previa valutazione comparativa di più soggetti;*
- d) per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, possono avvalersi dei processi di selezione informatizzata messi a disposizione dalla SUA VdA, in applicazione degli indirizzi forniti dal Consiglio regionale in sede di approvazione della programmazione triennale dei lavori pubblici, al fine di individuare i soggetti da valutare comparativamente nell'ambito degli affidamenti diretti gestiti autonomamente.”;*
- *al comma 2, “Con riferimento alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di cui al d.l. 59/2021, fino al 30 giugno 2023, i Comuni valdostani e loro forme associative, in deroga agli obblighi di centralizzazione di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2, della l.r. 13/2014 e alle relative disposizioni attuative, applicano le seguenti disposizioni:*
 - a) per l'acquisizione di beni e servizi, non standardizzabili e per i quali non sussiste l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, si avvalgono della società INVA S.p.A., nell'ambito della sua funzione di stazione unica appaltante regionale;*
 - b) per l'acquisizione di lavori e di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie stabilite dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, si avvalgono della SUA VdA;*
 - c) per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, possono avvalersi dei processi di selezione informatizzata messi a disposizione dalla SUA VdA, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio regionale in sede di approvazione della programmazione triennale dei lavori pubblici, al fine di individuare i soggetti da valutare comparativamente nell'ambito degli affidamenti diretti gestiti autonomamente”;*
- *al comma 3, “Le modalità di utilizzo dell'elenco degli operatori economici di cui al comma 1, lettera c), e dei processi di selezione informatizzata di cui al comma 1, lettera d), sono definite dalle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014.”;*
- *al comma 4, “Le convenzioni disciplinanti i rapporti tra le stazioni uniche appaltanti regionali INVA S.p.A., per l'acquisizione di servizi e forniture, e SUA VdA, per l'acquisizione di lavori e servizi di architettura e ingegneria, e i Comuni valdostani e loro forme associative in essere alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente aggiornate alle disposizioni di cui al presente articolo.”;*

tenuto conto che al fine di recepire le modificazioni sopra richiamate si rende necessario aggiornare lo schema di Convenzione previsto all'articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014;

acquisito il parere favorevole dell'Assemblea del Consiglio Permanente degli Enti Locali nella seduta del 3 dicembre 2021, prot. n. 1007;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio dell'Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi;
ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare lo schema di *“Convenzione disciplinante le funzioni della stazione unica appaltante per la Regione Valle d'Aosta (SUA VdA) nei contratti di lavori e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”* disciplinante i rapporti tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta - Stazione Unica Appaltante regionale e il Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL), allegata alla presente deliberazione e della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'attuazione della presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
3. di rinviare a successivo provvedimento l'accertamento delle entrate derivanti dal versamento delle quote di adesione degli Enti aderenti alla SUA VdA.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1663 in data 13 dicembre 2021

SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA (SUA VdA) NEI CONTRATTI DI LAVORI E SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

TRA

la Regione autonoma Valle d'Aosta - Stazione Unica Appaltante (SUA VdA), codice fiscale 80002270074 avente sede ad Aosta, Piazza Deffeyes 1, rappresentata dall'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio _____, domiciliato, ai fini del presente atto, in Aosta, Via Promis n. 2/A, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 1407 del 30 dicembre 2020;

E

il Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL), codice fiscale 91045290078, avente sede ad Aosta, Piazza Narbonne 16, rappresentato dal Presidente _____, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'ente, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con parere n. ___/2021 dell'Assemblea del CPEL riunitasi in data _____, nella sua qualità di organismo di rappresentanza degli Enti locali valdostani;

PREMESSO CHE

- ❖ il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e ss. mm. ii. prevede, in particolare:
 - all'articolo 3, comma 1, le definizioni di *centrale di committenza* (lettera i), di *attività di centralizzazione delle committenze* (lettera l) e di *attività di committenza ausiliarie* (lettera m);
 - all'articolo 37:
 - comma 1, *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”*;
 - comma 4 - la cui applicazione è stata sospesa, a titolo sperimentale, dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del d.l. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. 55/2019 fino al 30 giugno 2023 - *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

- a) *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - b) *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
 - c) *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;*
- *all'articolo 38, comma 1, “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;*
 - *all'articolo 216, comma 10, “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”.*
- ❖ *l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;*
 - ❖ *il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 ha disciplinato le attività e i servizi che la SUA è tenuta a svolgere;*
 - ❖ *il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) e ss. mm. ii., prevede, in particolare:*
 - *all'art. 1:*
 - *comma 1, la deroga, fino al 30 giugno 2023, agli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*
 - *comma 2, lettera a), “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;”*

- ❖ la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta”*, come modificata dalle leggi regionali 11 dicembre 2015, n. 19, 2 agosto 2016, n. 16, 13 dicembre 2017, n. 20, prevede in particolare:
 - all’articolo 12:
 - comma 2, *“Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, comma 3bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) (leggasi ora articolo 37, comma 4, del d.lgs. 50/2016), tutti i Comuni valdostani si avvalgono, [...], per l’acquisizione di lavori e di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, della Regione Valle d’Aosta nella sua qualità di stazione unica appaltante (SUA VdA), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13.”*;
 - comma 4, *“Dagli obblighi di cui all’articolo 33, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006 (leggasi ora articolo 37, comma 4, del d.lgs. 50/2016) sono esclusi le acquisizioni di lavori, servizi e forniture contenute nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente e gli appalti di lavori di somma urgenza ai sensi dell’articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)”*;
 - all’articolo 13:
 - comma 1, *“È istituita, presso l’assessorato competente in materia di lavori pubblici, la stazione unica appaltante per la Regione Valle d’Aosta, denominata SUA VdA”*;
 - comma 2, *“La Regione, i Comuni valdostani e le loro forme associative, sono tenuti ad avvalersi della SUA VdA fatta salva la possibilità, per i Comuni e le loro forme associative, di procedere autonomamente all’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e all’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria qualora la programmazione della SUA VdA non consenta il rispetto di scadenze procedurali cui è subordinato il conseguimento di finanziamenti necessari alla realizzazione dell’intervento”*;
 - comma 3, *“La SUA VdA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all’articolo 3, comma 34, del d.lgs. 163/2006 (leggasi ora articolo 3, comma 1, lettere i) e l) del d. lgs. 50/2016) e cura, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria”*;
 - comma 6, *“I rapporti tra SUA VdA e l’ente aderente sono regolati da convenzioni, redatte sulla base di uno schema di convenzione-tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale. Nel caso dei Comuni e delle loro forme associative, la convenzione è stipulata tra la SUA VdA e il CPEL nella sua qualità di organismo di rappresentanza degli Enti locali valdostani. La convenzione prevede, in particolare:*
 - a) *l’ambito di operatività della SUA VdA, da determinarsi anche con riguardo agli importi a base d’asta delle procedure di gara;*

- b) *le modalità di determinazione delle quote di adesione poste a carico dei singoli enti;*
 - c) *l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA VdA l'elenco dei contratti per i quali si prevede l'affidamento, nonché l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA VdA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti”;*
 - *comma 7, “La Giunta regionale individua le risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività attribuite alla SUA VdA mediante l'attivazione di procedure di mobilità di dipendenti regionali, dei Comuni e delle loro forme associative e degli altri enti aderenti alla SUA VdA appartenenti al comparto unico regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal contratto collettivo regionale di lavoro, anche in deroga ai limiti assunzionali di cui all'articolo 8”;*
- ❖ *la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale”, come modificata dalla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13, prevede, in particolare, all'articolo 45, comma 6ter, che per esigenze derivanti dall'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali e con le modalità di cui al comma 6, possa inoltre essere disposto, d'intesa tra gli enti interessati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale, il distacco, anche a tempo parziale di tipo verticale, di personale da e verso gli enti locali, per un periodo di tempo non inferiore alla durata delle relative convenzioni;*
- ❖ *la legge regionale 5 agosto 2021, n. 23 “Disposizioni collegate al secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni”, dispone, in particolare all'art. 5:*
- *comma 1, “Limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), fino al 30 giugno 2023, i Comuni valdostani e loro forme associative, in deroga agli obblighi di centralizzazione di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), e alle relative disposizioni attuative, applicano le seguenti disposizioni:*
 - a) *per l'acquisizione di beni e servizi, non standardizzabili e per i quali non sussiste l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa*

- statale vigente per l'affidamento diretto, si avvalgono della società INVA S.p.A., nell'ambito della sua funzione di stazione unica appaltante regionale;*
- b) per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, si avvalgono della Stazione unica appaltante per la Regione Valle d'Aosta (SUA VdA);*
 - c) per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto e inferiore a un milione di euro, si avvalgono dell'elenco degli operatori economici costituito presso la SUA VdA al fine della individuazione degli operatori economici da consultare per l'affidamento mediante procedura negoziata. Resta ferma, previo convenzionamento ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014, la facoltà di continuare ad avvalersi della SUA VdA per la gestione della procedura di gara e di avvalersi del predetto elenco degli operatori economici per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto a condizione che si proceda mediante affidamento diretto previa valutazione comparativa di più soggetti;*
 - d) per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, possono avvalersi dei processi di selezione informatizzata messi a disposizione dalla SUA VdA, in applicazione degli indirizzi forniti dal Consiglio regionale in sede di approvazione della programmazione triennale dei lavori pubblici, al fine di individuare i soggetti da valutare comparativamente nell'ambito degli affidamenti diretti gestiti autonomamente.”;*
- *comma 2, “Con riferimento alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di cui al d.l. 59/2021, fino al 30 giugno 2023, i Comuni valdostani e loro forme associative, in deroga agli obblighi di centralizzazione di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2, della l.r. 13/2014 e alle relative disposizioni attuative, applicano le seguenti disposizioni:*
- a) per l'acquisizione di beni e servizi, non standardizzabili e per i quali non sussiste l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, si avvalgono della società INVA S.p.A., nell'ambito della sua funzione di stazione unica appaltante regionale;*
 - b) per l'acquisizione di lavori e di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie stabilite dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, si avvalgono della SUA VdA;*
 - c) per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, possono avvalersi dei processi di selezione informatizzata messi a disposizione dalla SUA VdA, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio regionale in sede di approvazione della programmazione triennale dei lavori pubblici, al fine di*

individuare i soggetti da valutare comparativamente nell'ambito degli affidamenti diretti gestiti autonomamente”;

➤ comma 3, *“Le modalità di utilizzo dell'elenco degli operatori economici di cui al comma 1, lettera c), e dei processi di selezione informatizzata di cui al comma 1, lettera d), sono definite dalle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014.”;*

➤ comma 4, *“Le convenzioni disciplinanti i rapporti tra le stazioni uniche appaltanti regionali INVA S.p.A., per l'acquisizione di servizi e forniture, e SUA VdA, per l'acquisizione di lavori e servizi di architettura e ingegneria, e i Comuni valdostani e loro forme associative in essere alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente aggiornate alle disposizioni di cui al presente articolo.”;*

- ❖ si rende pertanto necessario regolare con apposita Convenzione, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014, la disciplina dei rapporti con i Comuni valdostani, al fine dell'esercizio delle funzioni relative all'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali della presente convenzione (di seguito “Convenzione”).

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione autonoma Valle d'Aosta - Stazione Unica Appaltante (di seguito “SUA VdA”) e gli Enti locali valdostani (di seguito, congiuntamente, “Enti aderenti” e, disgiuntamente, “Ente aderente”), al fine dell'esercizio delle funzioni relative all'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, entro l'ambito di operatività della SUA VdA, come definito dall'articolo 6.

Articolo 3 - Decorrenza e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, con effetto vincolante per gli Enti locali valdostani, e ha durata fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 4 - Principi

1. L'esecuzione della Convenzione, così come la realizzazione di tutte le attività che da essa discendono, si conformano ai principi generali dell'azione amministrativa e, in particolare, ai principi di buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza, economicità.

Articolo 5 - Ambito di operatività e dotazione strumentale della SUA VdA

1. L'ambito di operatività della SUA VdA comprende i contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i cui importi a base d'asta – pari o superiori a 40.000 euro per i servizi e a 150.000 euro per i lavori – rientrano nei limiti per i quali la normativa statale vigente prevede il ricorso alla centralizzazione delle committenze ai sensi dell'art. 37, comma 1 del d.lgs. 50/2016.
- 1bis Per effetto delle misure introdotte dal d.l. n. 76/2020 e in coerenza con quanto disposto dall'art. 5 della l.r. n. 23/2021, fino al 30 giugno 2023, i limiti di cui al comma 1 sono da intendersi coincidenti con le rispettive soglie stabilite dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto.
2. La SUA VdA opera presso l'Assessorato regionale Finanze, Innovazione, Opere Pubbliche e Territorio, sulla base del proprio regolamento di funzionamento, attuativo delle disposizioni previste nella presente Convenzione alla quale lo stesso risulta allegato.
3. La Regione autonoma Valle d'Aosta mette a disposizione della SUA VdA tutte le attrezzature e i sistemi informatici necessari per lo svolgimento delle attività di competenza.

Articolo 6 - Attività dell'Ente aderente

1. Al fine di consentire alla SUA VdA una corretta ed efficace programmazione delle attività, l'Ente aderente si impegna a trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco dei lavori pubblici e dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, per i quali intende avviare le procedure di aggiudicazione nel rispetto del proprio programma triennale e del proprio elenco annuale dei lavori pubblici.
2. L'Ente aderente è tenuto a comunicare tempestivamente alla SUA VdA le eventuali variazioni dei termini di avvio delle procedure e/o l'eventuale annullamento delle stesse e si impegna altresì a fornire alla SUA VdA qualsiasi altra notizia, stato e/o informazione necessaria alla gestione della procedura di gara.
3. Sono inoltre di competenza dell'Ente aderente le seguenti attività:
 - a) nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi di propria competenza, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del d.lgs. 50/2016;
 - b) acquisizione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG);
 - c) individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere a esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);
 - d) predisposizione, di concerto con la SUA VdA, e approvazione dei documenti tecnici e amministrativi da porre a base di gara come definiti dal regolamento interno della SUA VdA di cui all'articolo 5, comma 2;
 - e) adozione della determinazione a contrarre;
 - f) individuazione dei profili dei soggetti da nominare membri esperti della commissione aggiudicatrice e segnalazione delle disponibilità riscontrate;
 - g) stipula dei contratti e gestione dell'esecuzione contrattuale, ivi compresa la comunicazione di cui al comma 5, lettera d) dell'articolo 76 del d.lgs. 50/2016 (comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto).
4. L'Ente aderente deve assicurare la massima collaborazione ed integrazione dei propri uffici con la SUA VdA, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4.

- 5 Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) della l.r. n. 23/2021, l'Ente aderente si avvalga della facoltà di procedere autonomamente per affidamenti, mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del d.l. n. 76/2020, di lavori di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto e inferiore a un milione di euro, l'Ente medesimo deve utilizzare l'Elenco di operatori economici (di seguito "Elenco") – costituito presso la SUA VdA per la selezione dei soggetti operanti sul mercato da invitare alle gare svolte mediante procedura negoziata nella fascia di importo sopra richiamata – con le seguenti modalità:
- a) la richiesta deve essere formalizzata alla SUA VdA mediante compilazione e trasmissione di apposito modello dalla stessa predisposto e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, contenente le seguenti informazioni:
 - a1) luogo di esecuzione dei lavori;
 - a2) categoria prevalente delle opere;
 - a3) importo dei lavori a base di gara;
 - a4) codice identificativo di gara (CIG);
 - b) la SUA VdA, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, provvede – nel rispetto delle regole di articolazione in sezioni, definizione dei criteri di selezione e applicazione del principio di rotazione, disciplinate nell'Avviso di costituzione dell'Elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale – ad individuare la graduatoria dei soggetti ai quali trasmettere l'invito a presentare offerta e ne dà riscontro all'Ente aderente richiedente;
 - c) l'Ente aderente, considerati assolti, per effetto della procedura di cui alla lettera b), gli oneri di indagine di mercato e di rotazione degli inviti, procede direttamente e autonomamente ad avviare la procedura di gara invitando i soggetti di cui alla medesima lettera b);
 - d) al fine di consentire alla SUA VdA la corretta applicazione dei criteri di rotazione sopra richiamati, l'Ente aderente si impegna a trasmettere alla medesima SUA VdA – entro cinque giorni dall'avvenuta aggiudicazione – le informazioni relative all'esito della gara, utilizzando l'apposito modello dalla stessa predisposto e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.
- 6 In relazione alle procedure di affidamento diretto, escluse dall'ambito di operatività della SUA VDA di cui all'art. 5, l'Ente aderente, al fine di individuare i soggetti da valutare comparativamente, può avvalersi, rispettivamente:
- a) per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, dell'Elenco di cui al comma 5 con le stesse modalità ivi descritte;
 - b) per i servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'affidamento diretto, dei processi di selezione informatizzata messi a disposizione dalla SUA VdA ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c), della l.r. n. 23/2021, con le seguenti modalità:
 - b1) accreditamento del RUP attraverso il responsabile ICT dell'Ente, all'applicazione web dedicata, accessibile sul portale "Partout - Servizi in rete Valle d'Aosta" (www.partout.it);
 - b2) il RUP, considerati assolti gli oneri di rotazione per effetto degli automatismi del sistema, procede direttamente alla gestione operativa della procedura;

- b3) conclusa la procedura di affidamento il RUP inserisce a sistema i dati relativi all'aggiudicazione al fine di consentire la corretta applicazione dei criteri di rotazione.
- 7 Ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, in relazione alle procedure di gara per cui si è ricorso alla SUA VdA, l'Ente aderente, qualora abbia adottato una specifica disposizione all'interno del proprio regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche, trasferirà annualmente quota parte del fondo costituito, calcolata quale somma degli importi relativi a ogni singola procedura e derivanti dall'applicazione della riduzione prevista dal regolamento stesso.
- 8 La somma di cui al comma 7, relativa alle procedure aggiudicate nell'anno solare, è trasferita in unica soluzione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo con le modalità previste dal regolamento di funzionamento della SUA VdA all'articolo 7, comma 1.

Articolo 7 - Attività della SUA VdA

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, commi 5 e 6, la SUA VdA supporta l'Ente aderente nella fase di concertazione pre-gara, secondo le modalità definite nel proprio regolamento interno, svolgendo, in particolare le seguenti attività:
 - a) collabora alla predisposizione dei documenti tecnici e amministrativi posti a base di gara;
 - b) collabora alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro e del servizio alle effettive esigenze degli Enti aderenti;
 - c) concorda la procedura di gara e il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente, tenuto conto delle modalità di selezione dell'offerta in grado di assicurare congruità, proporzionalità e tempestività dell'azione amministrativa in funzione dell'importo e della complessità dell'affidamento, previste dal regolamento di funzionamento della SUA VdA all'articolo 4, comma 2, lettera d);
 - d) nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, collabora alla definizione dei parametri di valutazione delle offerte e delle loro specificazioni.
2. La SUA VdA, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, svolge le seguenti attività:
 - a) redige e adotta gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - b) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino all'aggiudicazione, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - c) nomina – sulla base dei profili e delle segnalazioni di disponibilità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f) – la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le disposizioni previste dall'articolo 77 del d.lgs. n. 50/2016;

- d) nell'ambito di eventuali contenziosi riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 4, insorti in relazione alla procedura di affidamento, si coordina con l'Avvocatura regionale, fornendo gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- e) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile al perseguimento dei propri obiettivi istituzionali con particolare riguardo nell'assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità nella gestione dei contratti pubblici;
- f) collabora con l'Ente aderente ai fini della stipulazione del contratto.

Articolo 8 – Modalità di devoluzione delle procedure di gara

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, commi 5 e 6, l'Ente aderente - prima dell'approvazione dei documenti tecnici e amministrativi di cui al precedente articolo 6, comma 3, lettera d) - avvia la richiesta formale di concertazione pre-gara alla SUA VdA, al fine di concordare la procedura di gara per la scelta del contraente, l'individuazione dei contenuti dello schema del contratto, la definizione del criterio di aggiudicazione e la quantificazione di massima delle spese di cui al successivo articolo 10.
2. La SUA VdA, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ente aderente, effettua l'esame della documentazione, provvedendo alla eventuale richiesta di integrazione documentale.
3. L'Ente aderente, acquisito il parere favorevole sulla concertazione, trasmette alla SUA VdA la richiesta formale di avvio della procedura di gara corredata dai documenti tecnici e amministrativi di cui al comma 1.
4. La SUA VdA avvia le procedure di gara nei termini e con la tempistica prevista dal proprio regolamento interno. Ove la richiesta di avvio della procedura risulti incompleta, la SUA VdA ne richiede all'Ente aderente l'integrazione.
5. Nei casi di integrazione documentale i termini di cui ai precedenti commi 2 e 4 decorrono nuovamente dal momento della ricezione completa dei documenti.

Articolo 9 - Responsabile unico del procedimento

1. Al fine della gestione dei procedimenti di cui alla presente Convenzione:
 - a) il Responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dall'Ente aderente, svolge le funzioni di cui all'articolo 31 del d.lgs. 50/2016 relativamente alle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del lavoro pubblico, che non siano specificatamente attribuite ad altri soggetti;
 - b) il Responsabile del Procedimento di gara (RPG), nominato dalla SUA VdA, svolge le funzioni di cui all'articolo 6 della legge 241/1990 relativamente alla fase di gestione della procedura di gara, dalla selezione del contraente fino all'aggiudicazione.

Articolo 10 – Spese relative alla gestione delle procedure di gara e del contenzioso

1. Le spese relative all'indizione delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ricadenti nell'ambito di operatività della SUA VdA restano a carico dell'Ente aderente, fatta salva, su accordo delle parti, l'anticipazione da parte della SUA VdA, limitatamente:
 - a) alle spese sostenute per l'ottenimento del CIG;

- b) alle spese sostenute per la pubblicità legale, prevista dalla normativa vigente, per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara;
 - c) ai compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Qualora le spese di cui al comma 1 siano anticipate dalla SUA VdA, l'Ente aderente deve provvedere al rimborso dei relativi importi debitamente contabilizzati entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso della SUA VdA.
 3. A fronte dello svolgimento delle funzioni disciplinate dalla Convenzione, l'Ente aderente riconosce alla SUA VdA, in aggiunta al rimborso delle spese di cui al comma 1, una quota annua di adesione pari a euro 500 trasferite con le modalità previste dal regolamento di funzionamento della SUA VdA all'articolo 7, comma 1.
 4. Nei casi in cui siano impugnati atti adottati dalla SUA VdA, l'Amministrazione regionale assume la difesa in giudizio per il tramite dell'Avvocatura regionale, che si avvale degli avvocati interni o di avvocati del libero foro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 6/2011, con oneri a proprio carico salvo rivalsa ove fossero accertate responsabilità inerenti ad attività che, ai sensi della presente Convenzione, sono di competenza degli Enti aderenti.
 5. Qualora siano impugnati atti adottati dall'Ente aderente, il medesimo, per la difesa in giudizio, si avvale del legale da esso nominato, assumendo tutti gli oneri inerenti al contenzioso, ivi compreso l'eventuale risarcimento del danno.
 6. La Giunta regionale definisce le risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività attribuite alla SUA VDA, sia per quanto attiene alla fase programmatica che di esecuzione delle gare di appalto di competenza degli Enti locali aderenti.
Per lo svolgimento delle attività della SUA VDA in favore degli Enti aderenti, gli stessi Enti procedono al distacco di proprio personale per un periodo non inferiore alla durata della convenzione, previa manifestazione di interesse da parte dei dipendenti, con salvaguardia del trattamento economico complessivo in godimento nel momento del distacco.
 7. Fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi, i costi di funzionamento della SUA VdA nonché le eventuali consulenze specialistiche sono a carico della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Articolo 11 – Trattamento dei dati

1. Per le finalità indicate dall'articolo 2 della presente convenzione, la Regione autonoma Valle d'Aosta- SUA VdA è titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, recante "*Il regolamento generale sulla protezione dei dati*".
2. La SUA VdA e gli Enti aderenti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

Articolo 12 – Controversie e foro competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della Convenzione, è riconosciuta l'esclusiva competenza del foro di Aosta.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie

1. La presente Convenzione non si applica alle procedure di appalto per le quali sia stata già adottata la relativa determinazione a contrarre.

Articolo 14 - Adeguamento dinamico della Convenzione

1. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al d.lgs. 50/2016 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerente agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni e/o integrazioni sopravvenute.
2. Qualora, per effetto delle disposizioni sopravvenute, si renda necessario ridisciplinare una o più clausole di cui alla presente Convenzione, per renderle coerenti con la normativa vigente, entrambe le Parti possono proporre le modifiche o integrazioni all'altra parte, al fine di addivenire ad una proposta modificativa da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale e del CPEL.

Articolo 15 - Registrazione

1. La Convenzione è soggetta a registrazione, solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Stazione Unica Appaltante (SUA VdA)

L'Assessore alle Finanze, Innovazione, Opere Pubbliche e Territorio

Per il Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL)

Il Presidente

Allegato:

“Regolamento di funzionamento interno della Stazione Unica Appaltante per la Valle d'Aosta (SUA VdA)”

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO INTERNO
DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
PER LA VALLE D'AOSTA
(SUA VDA)**

Allegato allo schema tipo di “Convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta - Stazione Unica Appaltante e gli Enti convenzionati”

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento - in applicazione di quanto previsto all'art. 5, comma 2, dello schema tipo di "Convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta - Stazione Unica Appaltante e gli Enti convenzionati" (di seguito "Convenzione") - disciplina le modalità di funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito denominata "SUA VdA"), e definisce la gestione dei rapporti con i soggetti di cui all'art. 13, commi 2 e 2bis, della legge regionale n. 13 del 19 dicembre 2014 (di seguito denominati "soggetti aderenti"), al fine dell'esercizio centralizzato delle funzioni relative all'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
2. I rapporti tra la SUA VdA e i soggetti di cui al precedente comma 1 - esclusa l'Amministrazione regionale - sono regolati da convenzioni, ai sensi dell'art. 13, comma 6 della l.r. 13/2014.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le procedure di affidamento di cui al presente Regolamento sono disciplinate nel rispetto delle disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.
2. Le modalità disciplinate dal presente Regolamento ricadono nell'ambito di operatività della SUA VdA alla quale è attribuita, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della l.r. 13/2014, la competenza in ordine all'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione di lavori - esclusi quelli di somma urgenza - e per l'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i cui importi a base d'asta rientrano nei limiti per i quali la normativa statale vigente prescrive il ricorso alla centralizzazione delle committenze. Tali limiti sono recepiti come segue:
 - per i Comuni e per i soggetti di cui all'art. 13, comma 2bis della l.r. 13/2014, dall'art. 5, commi 1 e 1bis, dello schema tipo di Convenzione;
 - per l'Amministrazione regionale, dal programma triennale dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 13, comma 6bis, della l.r. 13/2014.
3. La SUA VdA opera in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 50/2016 e svolge la propria attività al fine di garantire il perseguimento, tra l'altro, dei seguenti obiettivi:
 - promuovere l'esercizio associato della funzione di stazione unica appaltante al fine di aumentare l'efficacia e la qualità del ciclo di realizzazione dei lavori pubblici;

- offrire un servizio professionalizzato ed altamente specializzato per accrescere l'efficienza del procedimento di aggiudicazione e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori economici e stazione appaltante;
- consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali e di penetrazione mafiosa.

Art. 3 - Organizzazione e dotazione del personale

1. Tutte le attività tecnico-specialistiche della SUA VdA sono svolte dalla struttura organizzativa regionale *Stazione unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici* istituita presso il Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche dell'Assessorato Finanze, Innovazione, Opere Pubbliche e Territorio.
2. Il Dirigente della struttura organizzativa regionale *Stazione unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici* è il Responsabile del Procedimento di Gara (RPG SUA) e svolge le funzioni di cui all'art. 6 della legge 241/1990 avvalendosi del personale assegnato e/o distaccato presso la struttura stessa secondo l'articolazione e le specifiche competenze dei propri uffici, in particolare:
 - per quanto attiene all'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, dell'Ufficio appalti lavori;
 - per quanto attiene all'aggiudicazione di contratti pubblici per l'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, dell'Ufficio appalti servizi.

Art. 4 – Attività della SUA VdA

1. In relazione alla singola gara per l'affidamento di lavori pubblici e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la quale i soggetti aderenti hanno richiesto l'avvio del procedimento, la procedura è gestita dal Responsabile del Procedimento di Gara (RPG SUA) con il supporto operativo dei dipendenti di cui all'art. 3, comma 2, che agiscono in qualità di Operatori di Gara (OG SUA).
2. La SUA VdA collabora con i soggetti aderenti nella fase di concertazione pre-gara e gestisce direttamente le attività di gara, secondo le seguenti modalità:
 - a) prende in carico la richiesta formale di avvio dell'attività di concertazione pre-gara - trasmessa secondo le modalità stabilite all'art. 5, comma 2, lett. b), nel rispetto della pianificazione delle procedure di gara di cui all'art. 6, comma 3 - e ne effettua l'esame entro il mese di riferimento e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, fatta salva

- l'eventuale richiesta di integrazione documentale a seguito della quale il termine residuo di cui sopra decorre nuovamente dalla ricezione dei documenti integrati;
- b) esprime, entro i termini sopra indicati, parere sulla concertazione che può essere condizionato all'esecuzione di modificazioni richieste;
- c) prende in carico la richiesta formale di avvio della procedura di gara - trasmessa secondo le modalità stabilite all'art. 5, comma 2, lett. c) - e provvede a dare avvio al procedimento entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento, fatta salva l'eventuale richiesta di integrazione documentale a seguito della quale il termine residuo di cui sopra decorre nuovamente dalla ricezione dei documenti integrati;
- d) gestisce, all'atto dell'avvio della procedura di gara, i relativi adempimenti nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio regionale in ordine all'individuazione delle procedure e dei criteri di selezione dell'offerta in grado di assicurare congruità, proporzionalità e tempestività dell'azione amministrativa in funzione dell'importo e della complessità dell'affidamento, in particolare:
- per le acquisizioni di lavori compresi tra la soglia di importo stabilita dalla normativa statale vigente per l'applicazione dell'affidamento diretto e quella per l'applicazione della procedura negoziata, provvede:
 - nel caso di lavori riconducibili all'ambito di operatività dell'elenco degli operatori economici costituito presso la SUA VdA quale strumento di indagine di mercato, a gestire la procedura negoziata con esclusiva applicazione del criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte anomale, avvalendosi dell'elenco medesimo al fine di individuare i soggetti da invitare;
 - nel caso di lavori non riconducibili all'ambito di operatività dell'elenco, a gestire la procedura negoziata con esclusiva applicazione del criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte anomale, individuando i soggetti da invitare previa indagine di mercato svolta mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, ovvero, su motivata richiesta del Responsabile Unico del Procedimento in funzione della specificità e della consistenza dell'appalto, a ricorrere alle procedure ordinarie a evidenza pubblica con esclusiva applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto della necessità di garantire il rispetto dei termini previsti dalla normativa statale vigente per l'aggiudicazione definitiva del contraente in tale fascia di importo;
 - per le acquisizioni di lavori di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'applicazione della procedura negoziata, gestisce il

procedimento mediante ricorso alle procedure ordinarie a evidenza pubblica con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- per le acquisizioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria compresi tra la soglia di importo stabilita dalla normativa statale vigente per l'applicazione dell'affidamento diretto e quella per l'applicazione della procedura negoziata, gestisce il procedimento mediante procedura negoziata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuando i soggetti da invitare previa indagine di mercato svolta mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, ovvero, su motivata richiesta del Responsabile Unico del Procedimento in funzione della specificità e della consistenza dell'appalto, mediante ricorso alle procedure ordinarie a evidenza pubblica con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto della necessità di garantire il rispetto dei termini previsti dalla normativa statale vigente per l'aggiudicazione definitiva del contraente in tale fascia di importo;
- per le acquisizioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa statale vigente per l'applicazione della procedura negoziata, gestisce il procedimento mediante ricorso alle procedure ordinarie a evidenza pubblica con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- predispone e trasmette, nel caso di procedure negoziate con applicazione del criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte anomale, la lettera di invito a presentare offerta ai soggetti selezionati sulla base dell'esito dell'indagine di mercato;
- predispone e pubblica, nel caso di procedure ordinarie a evidenza pubblica con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando e il disciplinare di gara con relativa modulistica allegata nonché l'avviso di preselezione nel caso di procedure ristrette;
- fornisce al Responsabile Unico del Procedimento le informazioni necessarie al perfezionamento del CIG;
- esercita le attività del seggio di gara in ordine alla verifica della documentazione amministrativa - sia quando prodotta in relazione al criterio di aggiudicazione al minor prezzo sia nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa - nonché al riscontro dell'offerta economica solo quando prodotta in relazione al criterio di aggiudicazione al minor prezzo, redigendone apposita verbalizzazione; nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa provvede a fornire alla commissione giudicatrice - quando riunita in seduta pubblica - il necessario supporto di tipo amministrativo;

- provvede - mediante l'attività esercitata dal *Responsabile Verifica Requisiti*, accreditato sul sistema AVCPASS dal RUP EA secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 2, lett. f)
 - alla verifica del possesso dei requisiti prescritti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016;
 - nomina, in caso di criterio di aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa, i membri esperti della Commissione giudicatrice sulla base dei profili tecnico-professionali richiesti dal Responsabile Unico del Procedimento e secondo le disposizioni di cui all'art. 77 del D.lgs. 50/2016;
 - provvede all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità legale relativamente a tutti gli atti di propria competenza nel rispetto dei principi in materia di trasparenza;
 - gestisce le diverse comunicazioni agli operatori economici concorrenti, relativamente a:
 - soccorso istruttorio,
 - eventuali esclusioni,
 - richieste di documentazione,
 - riconvocazione delle sedute di gara,
 - avvenuta aggiudicazione,
 - richieste di accesso agli atti formulate a tutela giuridica del procedimento di gara;
 - trasmette al Responsabile Unico del Procedimento la segnalazione in merito all'eventuale avvio del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;
 - predispone e formalizza l'atto di aggiudicazione;
 - redige, a seguito dell'esito della verifica sul possesso dei requisiti prescritti, il verbale di efficacia dell'aggiudicazione e ne dà contestuale comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento e al soggetto aggiudicatario;
 - trasmette al Responsabile Unico del Procedimento la documentazione tecnica e amministrativa prodotta dai concorrenti in sede di gara per i successivi adempimenti di sua competenza.
3. La SUA VdA fornisce, mediante il portale web "Partout – Servizi in rete Valle d'Aosta" (www.partout.it), un servizio applicativo denominato "SUA VDA - Monitoraggio gare" che consente al Responsabile Unico del Procedimento, previo accreditamento al sistema, di monitorare lo stato di avanzamento delle procedure di gara di propria competenza utilizzando i parametri di ricerca disponibili nelle sezioni *Monitoraggio gare lavori* o *Monitoraggio gare servizi*.

Art. 5 - Attività dei soggetti aderenti

1. Con riferimento ai singoli lavori pubblici e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per i quali si intendono avviare le relative procedure di aggiudicazione avvalendosi della SUA VdA, i soggetti aderenti nominano il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 31 del D.lgs. 50/2016.
2. In relazione al singolo lavoro pubblico o al singolo servizio attinente all'architettura e all'ingegneria, il Responsabile Unico del Procedimento svolge le seguenti attività:
 - a) provvede all'acquisizione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG) secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - b) trasmette alla SUA VdA - nel rispetto della pianificazione delle procedure di gara di cui all'art. 6, comma 3 - la richiesta formale di avvio dell'attività di **concertazione pre-gara** entro i primi 5 giorni lavorativi del mese di riferimento, utilizzando l'apposito modello (Mod. *Richiesta avvio attività concertazione pre-gara – lavori e servizi*) e allegando alla richiesta i sottoelencati documenti tecnici e amministrativi:
 - per i lavori
 - l'atto amministrativo di determinazione a contrarre – **non formalizzato** - redatto in conformità allo schema tipo a tal fine predisposto (All. *Schema tipo Determinazione a contrarre - lavori e servizi*);
 - lo schema di contratto/capitolato speciale d'appalto redatto - nel rispetto dei contenuti di ordine tecnico, economico e programmatico previsti dalla normativa vigente - in conformità allo schema tipo a tal fine predisposto (All. *Schema tipo Contratto/capitolato speciale d'appalto lavori*);
 - il riepilogo delle informazioni funzionali all'avvio delle procedure di gara - comprensivo dei profili dei membri esperti della Commissione giudicatrice in caso di selezione del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - utilizzando esclusivamente l'apposito modello (Mod. *Riepilogo informazioni procedura di gara per lavori*);
 - ricevuta dell'avvenuto versamento della quota di adesione alla SUA VdA (*se dovuta e solo qualora non sia già stata trasmessa per l'anno in corso*);
 - per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
 - l'atto amministrativo di determinazione a contrarre - **non formalizzato** - redatto in conformità allo schema tipo a tal fine predisposto (All. *Schema tipo Determinazione a contrarre -lavori e servizi*);
 - il documento di indirizzo alla progettazione - **non formalizzato** - comprensivo del calcolo dell'onorario professionale, dei requisiti di qualificazione, dei criteri di valutazione e della relativa ponderazione attribuita in caso di offerta economicamente

più vantaggiosa, redatto in conformità allo schema tipo a tal fine predisposto (All. *Schema tipo Documento di indirizzo alla progettazione*);

- lo schema di disciplinare d'incarico - **non formalizzato** - redatto in conformità allo schema tipo a tal fine predisposto (All. *Schema tipo Disciplinare d'incarico servizi*);
- il riepilogo delle informazioni funzionali all'avvio delle procedure di gara - comprensivo dei profili dei membri esperti della Commissione giudicatrice in caso di selezione del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – utilizzando esclusivamente l'apposito modello (Mod. *Riepilogo informazioni procedura di gara per servizi*);
- ricevuta dell'avvenuto versamento della quota di adesione alla SUA VdA (*se dovuta e solo qualora non sia già stata trasmessa per l'anno in corso*);

c) acquisito il parere sulla concertazione pre-gara espresso dalla SUA VdA, inoltra alla SUA VdA stessa - entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento del parere stesso, utilizzando l'apposito modello (Mod. *Richiesta avvio procedura di gara – lavori e servizi*) - la richiesta formale di avvio della procedura di gara corredata dai sottoelencati documenti tecnici e amministrativi:

➤ per i lavori

- l'atto amministrativo di determinazione a contrarre **formalmente approvato**;
- lo schema di contratto/capitolato speciale d'appalto (*solo se nel parere rilasciato risultano formalizzate richieste di modificazioni*);
N.B.: se il documento originario è stato formalizzato in fase di approvazione del progetto esecutivo, quello modificato deve essere approvato contestualmente alla determinazione a contrarre;
- una copia completa del progetto esecutivo posto a base di gara in formato elettronico non modificabile;
- il riepilogo delle informazioni funzionali all'avvio delle procedure di gara utilizzando esclusivamente l'apposito modello (*solo se nel parere rilasciato risultano formalizzate richieste di modificazioni*);
- la validazione, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, relativa agli esiti della verifica di conformità degli elaborati progettuali alla normativa vigente nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 26 del D.lgs. 50/2016, utilizzando l'apposito modello (Mod. *Validazione progetto*);
- attestazione ANAC del codice identificativo di gara (CIG);
- comunicazione dati fatturazione utilizzando esclusivamente il modello predisposto debitamente compilato (*solo nel caso di procedura aperta con obbligo di pubblicità*);

➤ per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

- l'atto amministrativo di determinazione a contrarre **formalmente approvato**;
 - il documento di indirizzo alla progettazione **formalmente approvato**;
N.B.: il documento può essere approvato contestualmente alla determinazione a contrarre;
 - lo schema di disciplinare d'incarico **formalmente approvato**;
N.B.: il documento può essere approvato contestualmente alla determinazione a contrarre;
 - copia completa, in formato elettronico non modificabile, dell'ultima fase progettuale approvata (*solo nel caso di affidamento di servizi di progettazione parziali*);
 - copia completa, in formato elettronico non modificabile, del progetto esecutivo approvato (*solo nel caso di affidamento di servizi attinenti alla fase esecutiva dei lavori*);
 - il riepilogo delle informazioni funzionali all'avvio delle procedure di gara utilizzando esclusivamente l'apposito modello (*solo se nel parere rilasciato risultano formalizzate richieste di modificazioni*);
 - attestazione ANAC del codice identificativo di gara (CIG);
 - comunicazione dati fatturazione utilizzando esclusivamente il modello predisposto debitamente compilato (*solo nel caso di procedura aperta con obbligo di pubblicità*);
- d) provvede al perfezionamento del CIG sulla base delle informazioni trasmesse a tal fine dalla SUA VdA secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 2, lett d);
- e) gestisce l'onere informativo nei confronti dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) tramite le funzionalità applicative dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici nell'ambito delle quali - al fine di consentire alla SUA VdA di provvedere agli adempimenti di propria competenza relativi alla fase di gara - attiva i profili di Responsabile del Procedimento di Gara (RPG SUA) e di Operatore di Gara (OG SUA);
- f) provvede alla creazione del profilo di Responsabile Verifica Requisiti sul sistema AVCPASS associandolo all'Operatore di Gara (OG SUA) incaricato dell'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- g) gestisce, previa segnalazione da parte della SUA VdA secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 2, lett d), l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta – anche avvalendosi della commissione giudicatrice nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa - secondo le disposizioni di cui all'art. 97 del D.lgs. 50/2016 e ne dà riscontro alla SUA VdA stessa;

- h) redige il provvedimento amministrativo di presa d'atto dell'aggiudicazione da parte della SUA VdA e di contestuale formalizzazione dell'impegno finanziario a copertura delle spese;
- i) verifica, al fine della stipula del contratto, il permanere dei requisiti di ordine generale e speciale del soggetto aggiudicatario già riscontrati dalla SUA VdA in fase di gara e avvia, se necessario, le richieste di documentazione agli Enti competenti a comprova dei requisiti medesimi;
- j) provvede al pagamento degli oneri di gara, correlati all'ottenimento del CIG e all'attività della commissione giudicatrice nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, nonché delle spese sostenute per la pubblicità legale, se prevista dalla normativa vigente, relative alla pubblicazione di bandi e avvisi di gara;
- k) prende in carico e custodisce, anche al fine della stipula del contratto, la documentazione tecnica e amministrativa prodotta dai concorrenti in sede di gara e trasmessa dalla SUA VdA a seguito dell'intervenuta aggiudicazione;
- l) stipula il contratto d'appalto con l'operatore economico aggiudicatario e provvede agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 5, lett. d) del D.lgs. 50/2016, relativi alla comunicazione della data di avvenuta stipulazione;
- m) gestisce l'esecuzione contrattuale e ne assolve gli obblighi di pubblicazione specificatamente riferiti.

Art. 6 – Programmazione delle attività ed espletamento della procedura di gara

1. La SUA VdA pianifica le attività di propria competenza sulla base degli elenchi dei lavori pubblici e dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per i quali i soggetti aderenti intendono avviare le procedure di aggiudicazione in coerenza con le rispettive previsioni di programmazione. Tali elenchi sono redatti dai soggetti aderenti stessi secondo il modello a tal fine predisposto (Mod. *Comunicazione annuale elenchi lavori e servizi*) e trasmessi alla SUA VdA entro il 31 dicembre di ogni anno. L'indicazione di particolari necessità, determinate da scadenze inderogabili attinenti l'inizio dei lavori, **deve necessariamente tenere conto dei tempi medi di espletamento della procedura di gara** - schematizzati nella tabella riepilogativa allegata al modello stesso - **e delle specificazioni di cui al comma 7.**
2. Per ogni intervento tra quelli inseriti negli elenchi di cui al comma 1, lo stato di attuazione delle attività propedeutiche alla fase di aggiudicazione **deve garantire l'effettiva possibilità** di dare avvio al procedimento di gara sulla base dei documenti tecnici e amministrativi indicati all'art. 5, comma 2, lett. b).
3. In esito alla pianificazione di cui al comma 1, la SUA VdA definisce il calendario delle procedure di gara da avviare entro l'anno articolando le richieste di avvio dell'attività di

concertazione pre-gara per nove (9) mensilità, nel periodo compreso tra febbraio e ottobre, sulla base dei seguenti criteri di ripartizione:

- a) tipo di procedura da utilizzare e relativo criterio di selezione delle offerte;
- b) possibilità di accorpamento in unico procedimento di gara di singole procedure omogenee per categoria, tipologia e fasce di importo dei lavori;
- c) eventuali condizioni di urgenza purché compatibili con le tempistiche determinate dalla procedura di gara e dal criterio di selezione delle offerte correlati all'intervento, con particolare riguardo ai casi in cui il pronto avvio delle procedure di gara sia condizione per il rispetto dei tempi connessi all'impiego dei finanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi stessi.

La calendarizzazione delle attività è resa pubblica entro il mese di gennaio di ogni anno e impegna i soggetti aderenti e la SUA VdA a formalizzare le richieste di concertazione pre-gara e i conseguenti pareri di merito - rispettivamente regolate all'art. 5, comma 2, lett. b) e all'art. 4, comma 2, lett. a) - **nel rispetto dell'articolazione delle richieste in essa pianificate.**

4. Quando il soggetto aderente coincide con un Comune o una delle sue forme associative e le particolari condizioni di urgenza – determinate da scadenze procedurali alle quali è subordinato il conseguimento dei finanziamenti necessari alla realizzazione dell'intervento – risultino incompatibili con la pianificazione delle attività di cui al precedente comma 3, il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento, se in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 50/2016, può procedere autonomamente all'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l.r. 13/2014.
5. Qualora, nel corso dell'anno, si presenti la necessità di avviare il procedimento per l'aggiudicazione di un lavoro pubblico o di un servizio attinente all'architettura e all'ingegneria non compresi negli elenchi di cui al comma 1, la relativa richiesta di concertazione pre-gara è presa in carico ed esaminata dalla SUA VdA, in deroga ai termini di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), **solo dopo la formalizzazione di tutti i pareri relativi alle richieste calendarizzate come risultanti dalla pianificazione delle attività di cui al comma 3**, fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni di urgenza determinate dalle particolari modalità di finanziamento di cui al precedente comma 3 per i quali sarà possibile procedere secondo modalità da concordare con la SUA.
6. In esito alla fase di concertazione pre-gara, la SUA VdA avvia il singolo procedimento, nei termini e con le modalità di cui all'art. 4, comma 2, lett. c), mediante la formalizzazione delle attività di seguito descritte:

- per le procedure negoziate, con la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse o - nel caso in cui la selezione dei contraenti sia effettuata tramite la consultazione di elenchi di operatori economici - con la trasmissione della lettera di invito a presentare offerta;
 - per le procedure ordinarie a evidenza pubblica, con l'adozione del provvedimento di indizione della gara e la contestuale approvazione del bando e del disciplinare di gara nonché dell'avviso di preselezione nel caso di procedure ristrette.
7. A seguito dell'avvio del procedimento il tempo di espletamento della gara è determinato dai seguenti fattori:
- a) le disposizioni di legge in ordine alle tempistiche minime che regolano le diverse fasi per ogni tipologia di procedura di affidamento utilizzata;
 - b) le specifiche attività in diretta competenza della SUA VdA;
 - c) le specifiche attività in diretta competenza della Commissione giudicatrice, in caso di selezione del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con riferimento ai tempi medi di gara indicati nella tabella riepilogativa allegata al modello predisposto per la stesura degli elenchi di cui al comma 1 - a parità di procedura utilizzata e fatte salve le scadenze temporali di cui al punto a), predefinite dalla normativa di riferimento - la durata delle attività di cui ai punti b) e c) è direttamente proporzionale alla maggiore o minore incidenza delle seguenti variabili:

- applicazione in gara dell'istituto del soccorso istruttorio;
- grado di complessità dell'appalto;
- numero dei concorrenti;
- contemporaneità di gestione di altri procedimenti;
- ricorsi e contenziosi;
- disponibilità operativa e ottimizzazione delle attività da parte dei membri della Commissione giudicatrice.

Art. 7 – Spese

1. A fronte delle attività espletate dalla SUA VdA, i soggetti aderenti - esclusa l'Amministrazione regionale – sono tenuti, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, al versamento:
 - della quota annua di adesione pari a euro 500, di cui all'art. 10, comma 3, dello schema tipo di Convenzione, a mezzo bonifico bancario intestato a:
 Regione Valle d'Aosta - Codice IBAN: IT 67 Q 02008 01210 000003867729 – causale:
“Adesione SUA VdA - quota anno ____ - capitolo di entrata n. 22027”;

- delle eventuali somme relative agli incentivi per le funzioni tecniche riferite alle procedure di gara dell'anno precedente, se riconosciute nello schema tipo di Convenzione, a mezzo bonifico bancario intestato a:

Regione Valle d'Aosta - Codice IBAN: IT 67 Q 02008 01210 000003867729 – causale:
“*Trasferimento SUA VdA fondi incentivi - quota anno _____ - capitolo di entrata n. _____*”.

2. Nel caso in cui le spese indicate all'art. 5, comma 2, lett. j), concernenti l'espletamento delle procedure di gara, siano sostenute dalla SUA VdA, il rimborso dei relativi importi debitamente contabilizzati deve avvenire con le stesse modalità di cui al precedente comma 1, entro 30 giorni dalla data di richiesta di rimborso da parte della SUA VdA.

Art. 8 - Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti.
 2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali, regionali e statutarie. In tal caso, in attesa della formale modificazione, si applica la normativa sovraordinata.
-

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI MODELLI E DEGLI ALLEGATI

N.	Oggetto	Rif. testo
Mod.	Richiesta avvio attività concertazione pre-gara – lavori e servizi	Art. 5, comma 2, lett b)
Mod.	Riepilogo informazioni procedura di gara per lavori	Art. 5, comma 2, lett c)
Mod.	Riepilogo informazioni procedura di gara per servizi	Art. 5, comma 2, lett c)
Mod.	Richiesta avvio procedura di gara – lavori e servizi	Art. 5, comma 2, lett c)
Mod.	Validazione progetto	Art. 5, comma 2, lett c)
Mod.	Comunicazione dati fatturazione	Art. 5, comma 2, lett c)
Mod.	Comunicazione annuale elenchi lavori e servizi	Art. 6, comma 1
All.	Schema tipo Determinazione a contrarre (lavori e servizi)	Art. 5, comma 2, lett b)
All.	Schema tipo Contratto/capitolato speciale d'appalto lavori	Art. 5, comma 2, lett b)
All.	Schema tipo Documento di indirizzo alla progettazione	Art. 5, comma 2, lett b)
All.	Schema tipo Disciplinare d'incarico servizi	Art. 5, comma 2, lett b)

Il presente Regolamento nonché i Modelli e gli Allegati sopra riepilogati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale al seguente link:

https://www.regione.vda.it/contratti_pubblici/SUA_VdA/modulistica_i.aspx